REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/87 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, i fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari; che i volumi contingentali ammontano per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi a 85 460 000 pezzi e per gli altri fiori a 597 tonnellate; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie [2], il volume contingentale previsto per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi è stato portato a 87 500 000 pezzi;

considerando che per l'anno 1987 i dazi da applicare entro i limiti di questi contingenti tariffari corrispondono al 75 % dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che, se i prodotti sono importati in Portogallo, i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4047/86 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 914/87 [4], il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1987, i contingenti tariffari annui previsti dal protocollo n. 2 summenzionato; che è opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per tutto il 1987, tenendo conto, da una parte, della modifica relativa al volume contingentale previsto per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli ed i crisantemi e, dall'altra, della necessità di prevedere che le quantità importate nei primi cinque mesi del 1987 ed ammesse al beneficio del regolamento (CEE) n. 4047/86, siano scalate dai volumi contingentali aperti dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di taluni importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle isole Canarie alle percentuali indicate in appresso:

— rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi:

Stati membri	1983	1984	1985
Benelux	6,2	5,9	—
Danimarca	—	—	—
Germania	36,6	25,2	34,3
Grecia	—	—	—
Spagna	43,0	61,5	46,7
Francia	3,7	1,1	1,8
Irlanda	—	—	—
Italia	0,9	0,4	1,3
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	9,6	5,9	15,9

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.
[2] GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.
[3] GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 20.
[4] GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 4.

— altri fiori:

Stati membri	1983	1984	1985
Benelux	44,2	25,2	16,5
Danimarca	—	—	—
Germania	14,0	7,1	4,8
Grecia	—	—	—
Spagna	40,1	66,9	76,7
Francia	0,6	—	0,5
Irlanda	—	—	—
Italia	1,1	0,8	1,3
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	—	—	0,2

considerando che, in funzione di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase determinarsi approssimativamente come segue:

Stati membri	Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi	Altri fiori
Benelux	6,0	33
Danimarca	0,1	1
Germania	31,0	9
Grecia	0,1	1
Spagna	52,6	51
Francia	2,6	1
Irlanda	0,1	1
Italia	0,5	1
Portogallo	0,1	1
Regno Unito	6,9	1

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa il 78 % o 80 % dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che abbia esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Fino al 31 dicembre 1987 i dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in appresso sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi contingentali
	06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		dal 1° giugno al 31 ottobre: 18 %
09.0432		ex A. freschi: — Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi, originari delle isole Canarie	87 500 000 pezzi	
09.0434		ex A. freschi: — altri fiori, originari delle isole Canarie	597 t	dal 1° novembre al 31 dicembre: 12,7 %

b) Entro i limiti di questi contingenti tariffari, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

c) Entro i limiti di questi contingenti tariffari, il Portogallo applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, essi sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti menzionati nell'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri; le quote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1987, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	— ex 06.03 A — Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi (in pezzi)	— ex 06.03 A — Altri fiori (in tonnellate)
Benelux	4 100 000	158
Danimarca	70 000	5
Germania	21 200 000	43
Grecia	70 000	5
Spagna	35 980 000	244
Francia	1 780 000	5
Irlanda	70 000	5
Italia	340 000	5
Portogallo	70 000	5
Regno Unito	4 720 000	5

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 19 100 000 pezzi e 117 tonnellate, costituisce la riserva.

4. Le quantità imputate sulle quote attribuite agli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4047/86 o prelevate da detti Stati sulle riserve comunitarie costituite a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del suddetto regolamento, sono scalate dalle quote e dalle riserve previste dal presente articolo.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, la terza prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata sino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella risera, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenutele, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER